



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE I - Servizi Istituzionali, Legali, Ricerca e Relazioni Esterne
SR/sp

**Decreto n. 11432
del 15.06.2000**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 07.10.1994 e pubblicato sulla G.U. n. 250 del 25.10.1994;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 7656 dell'8.02.1996 con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico in composizione allargata, in data 11 aprile 2000, con cui sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento;
- VISTO** l'art. 43, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Per le ragioni addotte in premessa, è approvato ed emanato il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento all'estero.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO PRESSO L'UNIVERSITA' DI VERONA

Art. 1

1. Ai sensi della Legge 30.11.89 n. 398 l'Università degli Studi di Verona conferisce borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero riservate a laureati di cittadinanza italiana di età non superiore a 29 anni.

Art. 2

FINANZIAMENTO DELLE BORSE

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina, su parere del Senato Accademico, i fondi da destinare annualmente alle predette borse di studio; tale fondo non potrà essere inferiore al 25% della quota assegnata dal Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 398/89.
2. L'Università potrà integrare i predetti fondi con finanziamento sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

3. Il Senato Accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio, determina il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio per aree corrispondenti ai Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale, sentiti i Consigli di Facoltà.

Art. 3

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio di cui al presente regolamento si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale, determinate dal Senato Accademico.
2. Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del T.U. 31.08.33 n. 1592;
 - b) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) possesso dell'impegno formale di accettazione del candidato da parte dell'Istituzione estera ed internazionale di livello universitario per la frequenza di attività di perfezionamento;
 - d) godimento di un reddito personale complessivo lordo non superiore a quello previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero del Tesoro;
 - e) avere un'età non superiore ai 29 anni e cioè non avere compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando di concorso.

Art. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il concorso è per titoli ed esami.
2. Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli è costituita, per ciascuna area disciplinare di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente regolamento, una apposita commissione nominata dal Senato Accademico e composta secondo quanto previsto dal punto 4 dell'art. 5 della Legge 398/89.
3. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale intese ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza della istituzione estera ed internazionale di livello universitario da parte del candidato.
4. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci:
 - a) prove d'esame 40%;
 - b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto 30%, di cui 20% al voto di laurea ed il 10% alla media riportata negli esami di profitto;
 - c) pubblicazioni 25%;
 - d) altri titoli 5%;La valutazione dei titoli dovrà precedere, comunque, la prova d'esame.
5. La convocazione per la prova d'esame avverrà per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
6. Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite graduatorie sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate al punto 4 del presente articolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 5

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

1. Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie fino alla concorrenza delle borse disponibili per ciascuna area disciplinare.
2. L'attività di perfezionamento all'estero non potrà essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di nomina, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
3. Agli iscritti, utilmente collocati nelle graduatorie, verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione delle borse di studio. Essi dovranno presentare, entro il termine perentorio indicato nella predetta comunicazione, i seguenti documenti in carta libera:
 - a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
 - b) dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
 - c) autocertificazione prevista dalla Legge 04.01.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - d) autocertificazione attestante il reddito personale complessivo lordo riferito all'anno solare di maggior fruizione della borsa (alla determinazione del reddito, che non può essere superiore al L. 15.000.000.=, non concorrono i redditi derivanti da servizio militare di leva e quelli aventi natura occasionale);
4. In caso di rinuncia degli aventi diritto, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di ricerca, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.
5. L'Amministrazione dispone d'ufficio accertamenti, a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968 in materia di responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 6

DIFFERIMENTI DELLA DATA D'INIZIO O INTERRUZIONI NEL PERIODO DI GODIMENTO

1. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti nei seguenti casi:
 - a) ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari,
 - b) a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30.12.71 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) o nei casi di grave malattia.
2. Coloro che alla data della ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino in servizio militare, sono tenuti ad esibire un certificato delle autorità militari nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio stesso. Inoltre, coloro che alla data di ricezione della suddetta lettera si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30.12.71 n. 1204, o siano impossibilitati ad iniziare il corso per una grave malattia, devono esibire apposito certificato medico dal quale risulti il periodo della sospensione.

Art. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE BORSE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

1. Le borse di studio vengono erogate in non più di due rate con scadenze:

I rata: all'inizio dell'attività di frequenza;

II rata: al termine dell'anno di frequenza.

A tal fine il borsista dovrà far pervenire alla Amministrazione Universitaria un'attestazione di frequenza rilasciata dalla struttura ove il borsista svolge attività di perfezionamento.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 6, punto 1, l'assegnatario che non concluda l'anno di frequenza è tenuto a restituire le somme percepite durante lo stesso anno e decade dal diritto alla borsa di studio.

Art. 8

CONFERMA DEL GODIMENTO DELLE BORSE

1. Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni estere ed internazionali presso le quali vengono utilizzate per l'attività di perfezionamento.
2. Le borse di studio sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo. A tal fine il borsista dovrà presentare un certificato rilasciato dalla Istituzione estera ed internazionale di livello universitario comprovante l'ammissione all'anno di corso successivo.
3. Ai fini della conferma l'interessato dovrà mantenere, per la durata massima del corso all'estero, il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 3 punto 2, in base ai quali ha ottenuto il conferimento della borsa di studio.
4. Il venir meno di uno dei predetti requisiti comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Universitaria, incorrendo nelle penalità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di mancato adempimento.

Art. 9

DIVIETO DI CUMULO DELLE BORSE

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di perfezionamento all'estero.
2. Chi ha già usufruito di una borsa non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Il godimento della borsa di studio non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Art. 10

OBBLIGHI DEL BORSISTA

1. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti dal decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
2. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 11

AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Per le borse di studio previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13-8-84 n. 476.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 12

CONGEDO STRAORDINARIO A PUBBLICI DIPENDENTI CHE GODANO DELLA BORSA DI STUDIO

1. Ai dipendenti pubblici, che fruiscano delle borse di studio di cui al presente regolamento, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della Legge 13-8-84 n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 13

NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e dei regolamenti generali d'Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)